

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 15 giugno 2017

**D.g.r. 9 giugno 2017 - n. X/6704****Nuovi criteri e procedure di finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. «adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i., in particolare gli artt. 29-bis e seguenti, 208, 211 e 216;
- i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio «chi inquina paga», richiamati dall'articolo 178 del d.lgs. 152/2006;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato da Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del Consiglio regionale X/78) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 23 luglio 2013, che intende promuovere lo sviluppo sostenibile rafforzando la bonifica e la riqualificazione delle aree urbane;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che disciplina le competenze degli enti locali in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Richiamato:

- l'art. 17 bis della l.r. 26/2003 aggiunto dall'art. 8 c. 1 lett. A) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 (Assessment al bilancio 2014-2016) e modificato dagli artt. 4 e 5 della l.r. 8 aprile 2015, n. 8 (legge europea regionale 2015) che è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti dall'attività di gestione di rifiuti in esercizio disciplinati dal comma 1, ovvero cessate o non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, disciplinati dal comma 6 del medesimo articolo;
- in particolare il comma 4 che prevede il finanziamento dei progetti di intervento predisposti dall'autorità competente o dai comuni interessati, secondo i criteri definiti con delibera di Giunta, sulla base dei rischi in atto e sentita ANCI Lombardia;
- la d.g.r. 18 settembre 2015, n. 4056, «Approvazione dei criteri e delle procedure di finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. - Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti»;
- la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5828, «Approvazione del programma annuale d'intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003, ed integrazione dei criteri e delle procedure di finanziamento degli interventi approvati con d.g.r. 4056/15;

Ritenuto di aggiornare i criteri e le procedure di finanziamento degli interventi, ai termini dell'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i., approvati con d.g.r. 4056/15 e integrati con d.g.r. 5828/16, al fine di standardizzare le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione degli interventi;

Rilevato che gli uffici competenti hanno predisposto il documento «Nuovi criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. - Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti», di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, e la relativa modulistica;

Ritenuto:

- di disapplicare la precedente d.g.r. 4056/15 a far data dalla pubblicazione sul BURL del presente atto;
- di applicare i criteri così come approvati col presente provvedimento anche agli interventi già finanziati con dd.gg.rr. 4433/15 e 5828/16;

Considerato che:

- ANCI Lombardia ha condiviso i criteri elaborati, come da comunicazione protocollata T1.2015.0041286 del 10 agosto 2015;
- la relativa modulistica verrà resa disponibile sul sito web regionale nella sezione bandi della pagina <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti>, al fine di agevolare agli enti competenti la procedura per la presentazione dell'istanza;

Visto il documento parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare i nuovi criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i. «Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti», di cui all'Allegato A parte integrante della presente delibera;

2. di rendere disponibile la relativa modulistica sul sito web regionale nella sezione bandi della pagina <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti>;

3. di disapplicare la precedente d.g.r. n. 4056/15 a far data dalla pubblicazione sul BURL;

4. di applicare i criteri così come approvati col presente provvedimento anche agli interventi già finanziati con dd.gg.rr. n. 4433/15 e n. 5828/16;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione bandi della pagina <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti>;

6. di dare mandato al dirigente della Struttura Bonifiche e siti contaminati di pubblicare sul sito amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Nuovi criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 bis della l.r. 26/03 e s.m.i.  
"adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti"**

## 1. PREMESSA

Si descrivono le procedure amministrative e i criteri di priorità da adottare in applicazione dell'art. 17 bis della l.r. 26/03, già approvati con d.g.r. 4056 del 18.09.2015 e di seguito aggiornati al fine di standardizzare le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di rendicontazione delle spese. L'art. 17 bis della l.r. 26/03 aggiunto dall'art. 8 c.1 lett. A) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016) e modificato dagli artt. 4 e 5 della l.r. 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea regionale 2015) è volto a prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall'attività in esercizio di gestione di rifiuti (comma 1) e ad affrontare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica, derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione di rifiuti cessate o non autorizzate o comunque non riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 (comma 6).

Nei casi di accertata inadempienza da parte del gestore di impianto in esercizio, la norma attribuisce alla Regione e alle Province, quali enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative sugli impianti di gestione rifiuti, l'obbligo di effettuare d'ufficio le misure di prevenzione e precauzione necessarie per minimizzare il rischio di contaminazione. La disposizione, in attuazione in particolare dei principi comunitari e statali di precauzione e prevenzione e in analogia alle procedure di bonifica normate dal Codice Ambiente, rafforza dunque l'obbligo di intervento delle autorità competenti, che sono legittimate a sostituirsi al soggetto inadempiente nelle more dell'escussione delle garanzie finanziarie ovvero in caso di incapienza delle stesse.

Per gli impianti cessati, non autorizzati o in presenza di fattispecie non riconducibile agli impianti in esercizio, in caso si verifichino emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l'autorità competente è definita dall'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000. In particolare, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per le emergenze a carattere esclusivamente locale; negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

L'art. 17 bis stabilisce che, in entrambe le fattispecie di impianti in esercizio o cessati/non autorizzati, gli interventi sono finanziati dalla Regione, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto.

## 2. PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Con riferimento all'art. 17 bis della l.r. 26/03, occorre distinguere i casi previsti dal comma 1 (rischio del verificarsi di fenomeni di inquinamento derivanti dall'attività di impianti in esercizio) da quelli del comma 6 (emergenza sanitaria o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento conseguenti ad attività di impianti cessati, non autorizzati o di fattispecie non riconducibile al comma 1).

### Impianti in esercizio (comma 1)

L'Autorità competente (Regione o Provincia) deve intervenire con l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca così prescritti dagli artt. 29 decies comma 9 e art. 208 comma 13 del Codice Ambiente, ove vi siano i presupposti e avviando le procedure per l'escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa nei confronti dei soggetti garanti.

Nel caso di accertata inadempienza da parte del soggetto gestore, nelle more dell'escussione delle garanzie finanziarie oppure in caso di incapienza delle stesse, l'Autorità competente procede secondo quanto indicato al comma 2 del citato art. 17 bis, stabilendo le modalità e le azioni ritenute idonee per l'adozione delle misure di prevenzione e precauzione, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con diritto di rivalsa esercitabile verso il soggetto obbligato.

Qualora l'Autorità competente sia la Provincia, la stessa presenta istanza alla Regione per il rimborso delle spese sostenute o per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto. La Provincia ha la facoltà di avvalersi dei Comuni interessati per realizzare gli interventi necessari. La Regione finanzia i progetti di intervento sulla base dei criteri di priorità di seguito indicati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Se la Provincia competente rimane inattiva, la Regione interviene in sostituzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ove ricorrano i presupposti disciplinati dall'art. 13 bis "Potere sostitutivo della Regione" della l.r. 26/03 (con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge).

### Impianti non in esercizio (comma 6)

Il Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'emergenza, emana un'ordinanza contingibile e urgente di carattere sanitario o a tutela dell'igiene pubblica, con la quale stabilisce le modalità e le azioni ritenute idonee per l'adozione delle misure di prevenzione e precauzione, assegnando un termine congruo oltre il quale, in caso di inottemperanza, provvede d'ufficio con diritto di rivalsa verso il soggetto obbligato. Il Comune presenta istanza alla Regione per il rimborso delle spese sostenute o per il finanziamento del progetto predisposto al fine di risolvere la situazione di pericolo ambientale in atto.

La Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni interessati. Tali progetti possono essere già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale europea n. 8/2015 (23 aprile 2015).

Ai sensi dell'art. 50, comma 5 del d.lgs. 267/00, è fatta salva l'adozione dei provvedimenti d'urgenza di competenza regionale in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

## 3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

Al verificarsi delle condizioni sopra riportate, l'amministrazione competente (Provincia o Comune) presenta, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di finanziamento a Regione Lombardia, DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, P.zza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, secondo quanto indicato dalla modulistica disponibile sul sito web regionale nella sezione bandi della pagina <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti>.

Nello specifico, nel caso in cui l'intervento debba essere ancora realizzato, l'amministrazione richiedente dovrà presentare a corredo dell'istanza di finanziamento:

- un **cronoprogramma** che tenga conto dei tempi necessari per l'avvio, la realizzazione e il collaudo degli interventi, oltre che dei tempi di espletamento della procedura di affidamento dei lavori/servizi;
- un **piano di spesa** in cui siano indicati i costi previsti per l'attuazione degli interventi suddivisi per le annualità fiscali interessate.

Sulla base delle istanze pervenute, sia che riguardino interventi già effettuati o da effettuare, Regione Lombardia provvederà ad approvare un programma annuale d'intervento, adottando i criteri di cui al punto 7, secondo le disponibilità di bilancio.

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 15 giugno 2017

Le istanze valutate ma non finanziate per mancanza di risorse potranno essere rivalutate alla luce dei criteri l'anno successivo, considerando le eventuali diverse caratteristiche segnalate per il sito.

#### 4. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Se l'intervento è già stato effettuato al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento, l'amministrazione competente, ai fini dell'erogazione del contributo, dovrà rendicontare le spese sostenute presentando la seguente documentazione giustificativa:

- Nota spese con diritto di rivalsa
- Determina di impegno a bilancio delle risorse
- Fatture ed estremi dei relativi mandati di pagamento
- Documentazione che attesta la conclusione dell'intervento

Se l'istanza di finanziamento è relativa alla presentazione di un progetto di intervento da attuare, l'erogazione del finanziamento, ove è stata attivata l'adeguata azione di rivalsa, verrà secondo le seguenti modalità:

- 50% dell'importo di contratto d'affidamento ad inizio lavori, fino al limite massimo previsto per l'anno di esercizio in cui viene inoltrata l'istanza di pagamento, dietro presentazione di copia del contratto stesso e comunicazione di inizio lavori;
- fino al 90% dell'importo totale finanziato a Stato Avanzamento Lavori (SAL), con trasmissione della rendicontazione di tutte le spese sostenute comprensiva della determinazione di impegno a bilancio delle risorse, delle fatture e degli estremi dei relativi mandati di pagamento;
- 10% dell'importo totale finanziato a collaudo tecnico-amministrativo/verifica di conformità o alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi lavori.

In quest'ultimo caso, la rendicontazione finanziaria dovrà altresì essere integrata con un rendiconto tecnico di monitoraggio effettuato a cadenza semestrale. Più precisamente il beneficiario fornirà agli uffici regionali, al 31 marzo e al 30 settembre, una scheda riassuntiva dello stato dell'arte degli interventi, resa disponibile sul sito web regionale nella sezione bandi della pagina <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/rifiuti>.

Resta inteso che la responsabilità degli atti tecnici e contabili nonché delle procedure di affidamento permane in capo ai soggetti individuati ai sensi del d.lgs. 50/16, così come la responsabilità in merito al riconoscimento dell'importo relativo all'incentivo per la progettazione resta in capo alla stazione appaltante in ordine al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 50/16.

#### 5. PROROGA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In riferimento alle istanze di finanziamento per interventi non ancora eseguiti, il cronoprogramma di cui al punto 3 definisce i termini di esecuzione dell'intervento oltre i quali decade il finanziamento concesso, fatta salva la possibilità per il beneficiario di presentare richiesta di proroga senza incremento di spesa.

Come disposto dall'art. 27 della l.r. 34/78, entro i suddetti termini l'amministrazione beneficiaria ha facoltà di presentare istanza di proroga adeguatamente motivata. L'istanza di proroga dovrà essere corredata da un nuovo cronoprogramma e dal piano di spesa con il quadro economico aggiornato con le annualità fiscali interessate.

La proroga viene disposta dal dirigente della Struttura regionale competente, qualora non superi un periodo di centottanta giorni. Per proroghe superiori ai centottanta giorni, l'istruttoria prevede l'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della l.r. 5/07 (Gruppo Proroghe regionale).

L'assenza di adeguate motivazioni per cui si richiede la proroga o la presentazione dell'istanza oltre i termini stabiliti dal cronoprogramma, comporteranno la revoca del finanziamento secondo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 34/78.

La decadenza del finanziamento implica l'obbligo di restituzione delle somme erogate con gli interessi legali.

#### 6. INTERVENTI AGGIUNTIVI

L'amministrazione beneficiaria ha facoltà di programmare interventi aggiuntivi coerenti alle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione rifiuti sul medesimo sito, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/03, purché questi non prevedano ulteriori somme oltre al finanziamento concesso.

Gli interventi aggiuntivi possono essere configurati come:

- estensione di servizio
- variante di progetto
- opere complementari

nei limiti delle disposizioni previste dal d.lgs. 50/16.

Nel caso di misure che prevedano importi superiori al finanziamento accordato, l'amministrazione beneficiaria può presentare nuova istanza di finanziamento ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 26/03.

La proposta degli interventi aggiuntivi sarà verificata dalla Struttura regionale competente al fine di garantire la coerenza con gli interventi previsti dal finanziamento in essere. Pertanto, l'amministrazione beneficiaria dovrà fornire alla Struttura la descrizione degli interventi integrativi da realizzare comprensiva del nuovo piano di spesa nonché del nuovo cronoprogramma, sulla base del quale verranno fissati i nuovi termini oltre cui viene revocato il beneficio finanziario, fatta salva la possibilità di istanza di proroga così come previsto nel punto precedente e come disposto dall'art. 27 della l.r. 34/78.

La possibilità di utilizzare le risorse di cui sopra è in ogni caso subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del bilancio regionale.

#### 7. CRITERI DI PRIORITÀ

##### Valutazione dei rischi potenziali

I finanziamenti regionali per gli interventi di cui all'art. 17 bis della l.r. 26/03 e s.m.i. sono assegnati sulla base di istanze indicanti la situazione per la quale è necessario l'intervento e gli elementi di rischio potenziale presenti per la salute umana e l'ambiente.

La valutazione delle priorità è sviluppata tenendo conto della probabilità che la presenza e l'attività di gestione di rifiuti causi impatti negativi o un danno per la salute e l'ambiente.

I criteri utilizzati per la valutazione delle priorità sono i seguenti:

- le caratteristiche dei rifiuti
  - la contaminazione delle matrici ambientali
  - la presenza antropica
  - la sensibilità delle matrici ambientali impattabili
  - la presenza di bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS)
- nel dettaglio descritti nella seguente tabella.

| Criteri valutati                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche dei rifiuti               | <p>L'elemento fondamentale per individuare la priorità di intervento è ricondotto ai parametri che descrivono le caratteristiche dei rifiuti che costituiscono la sorgente primaria di possibili impatti sull'uomo e sull'ambiente.</p> <p>Il parametro che descrive la proprietà intrinseca legata al rischio è la classificazione di pericolosità. La presenza e lo stato di conservazione di eventuale imballaggio sono altresì componenti che possono aggravare o proteggere dall'impatto sui bersagli, così come il confinamento strutturale. Per questo ultimo parametro si intende la descrizione specifica delle infrastrutture ove sono presenti i rifiuti (capannone, su platea o su suolo nudo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contaminazione                            | <p>L'art. 17bis, prevede di considerare e valorizzare i casi in cui, oltre al ritrovamento di rifiuti, sia riscontrata la contaminazione delle matrici ambientali, in particolare per i siti dismessi. Il grado di rischio per la salute è generalmente aggravato nel caso di contaminazione accertata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presenza antropica                        | <p>La presenza antropica è valutata, per un raggio di 1 km, in considerazione del fatto che la popolazione presente e nei luoghi circostanti il sito è il bersaglio più importante da tutelare.</p> <p>Verrà quindi posta attenzione alle condizioni di accessibilità della zona oggetto di intervento e alla presenza, entro un raggio di 500 mt di bersagli particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, RSA.</p> <p>Ad integrazione di quanto sopra verrà anche considerata l'eventuale destinazione/vocazione agricola del sito per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare.</p> <p>Per la valutazione di questo criterio si è scelto di utilizzare i parametri afferenti ai livelli di antropizzazione ricavati dall'uso del suolo e alla fruibilità del sito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matrici ambientali impattabili            | <p>Anche le matrici ambientali rappresentano di per sé dei bersagli oltre che delle sorgenti secondarie, ossia veicoli di contaminazione esse stesse.</p> <p>Le matrici ambientali impattabili saranno quindi considerate in base alla loro sensibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aria:</b> la sensibilità della matrice aria dipende dalla probabilità di diffusione oltre che persistenza e l'intensità delle emissioni pericolose che costituiscono un fattore da considerare.</li><li>• <b>Terreni:</b> il rischio che i suoli siano impattati o che fungano da veicolo di contaminazione verso le acque sotterranee o verso i fruitori di aree limitrofe, è valutato in base all'estensione del ritrovamento dei rifiuti.</li><li>• <b>Acque superficiali:</b> il rischio per le acque superficiali è valutato considerando la possibilità di percolazioni ovvero di sversamenti da contenitori degradati che possa causare il raggiungimento delle acque stesse.</li><li>• <b>Acque sotterranee:</b> la vulnerabilità della falda in quanto bersaglio verrà valutata in base alle caratteristiche idrogeologiche, in particolare se si tratti di falda protetta o meno, ed in base all'utilizzo delle acque.</li></ul> |
| Bersagli ambientali di pregio (SIC e ZPS) | <p>Nella stima del rischio potenziale si è ritenuto di inserire anche la valutazione del contesto ambientale-naturalistico, facendo particolare riferimento alla presenza, anche limitrofa, di siti di pregio quali i SIC e gli ZPS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Parametri e valutazioni

I criteri per la valutazione delle priorità di intervento sono rappresentati da parametri a cui viene associato un grado di rischio relativo a cui assegnare prioritariamente i finanziamenti regionali stanziati.

La tabella riporta la descrizione in dettaglio dei parametri utilizzati per la stima del rischio potenziale e il relativo peso. Il rischio potenziale associato a ciascuna istanza risulta dall'insieme di tutti i pesi.

| CARATTERISTICHE RIFIUTI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-22      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Parametro               | Descrizione sintetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | peso      |
| Classificazione         | La classificazione dei rifiuti si riferisce alla pericolosità così come definita dal T.U. ambientale d.lgs. 152/06 (Allegati D e I della parte IV Titolo I). Si considera se i rifiuti sono non pericolosi, misti o pericolosi. Nel caso in cui siano misti si considera la stima della percentuale tra pericolosi e non pericolosi sul totale. | Da 0 a 10 |
| Imballaggio             | Prevalenza dei rifiuti che risultino imballati (in big bag, pallet, fusto, ecc) o sfusi/sciolti. Nel caso sia presente imballaggio si considera se esso sia integro o degradato (es fusto bucato).                                                                                                                                              | Da 0 a 6  |
| Presidio strutturale    | Presenza delle seguenti infrastrutture in corrispondenza del ritrovamento del rifiuto e una stima di quali e quanti rifiuti siano in: <ul style="list-style-type: none"><li>• capannone</li><li>• tettoie</li><li>• pavimentazione impermeabilizzata</li><li>• nessuna (suolo nudo/pavimentazione degradata/sottosuolo)</li></ul>               | Da 0 a 6  |

Serie Ordinaria n. 24 - Giovedì 15 giugno 2017

| <b>CONTAMINAZIONE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0-10</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Stato della contaminazione</i>    | <p>Assegnazione di pesi crescenti se la condizioni di rischio è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>assente: se i dati tecnici o le informazioni effettivamente disponibili per il sito hanno escluso il rischio associato al parametro di input;</li> <li>potenziale/probabile: se vi sono i presupposti tecnici per considerare una potenziale criticità legata al parametro, in considerazione del principio di precauzione, ancorché non siano presenti dati specifici;</li> <li>accertata: quando vi sono dati tecnici o evidenze a conferma dell'esistenza della criticità associata allo specifico parametro (a esempio analisi ambientali che confermano la presenza di contaminazione nei suoli o nella falda).</li> </ul> <p>Si considereranno le analisi eventualmente effettuate sulle matrici ambientali.</p>                                                                                                                                                  | Da 0 a 10   |
| <b>PRESENZA ANTROPICA</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0-10</b> |
| <i>Livello di antropizzazione</i>    | <p>Il punteggio viene assegnato a partire dalla classificazione DUSAF in un intorno di 1 Km, con assegnazione di pesi crescenti per le seguenti classi di urbanizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree agricole, DUSAF classe 2 - aree agricole per stimare qualitativamente il rischio di passaggio nella catena alimentare;</li> <li>area a bassa antropizzazione, classificazione DUSAF "1121 - tessuto residenziale discontinuo", "1123 - tessuto residenziale sparso", "1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme", ecc;</li> <li>area ad alta antropizzazione, classi DUSAF "1111 - tessuto residenziale denso", "1112 - tessuto residenziale continuo mediamente denso", ecc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | Da 0 a 5    |
| <i>Fruizione sito</i>                | <p>Il punteggio di rischio associato alla frequentazione del sito è valutato sulla base della destinazione con assegnazione di pesi crescenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>commerciale/industriale;</li> <li>mista;</li> <li>verde/residenziale/servizi uso pubblico (scuole ospedali, ecc).</li> </ul> <p>Presenza, entro un raggio di 500 mt dal sito, di bersagli particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, RSA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da 0 a 5    |
| <b>MATRICI IMPATTABILI</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0-32</b> |
| <i>Aria</i>                          | <p>La sensibilità della matrice aria è connessa, in particolare al rischio di rilascio di emissioni pericolose (indoor e outdoor), in funzione delle caratteristiche di volatilità degli inquinanti presenti nei rifiuti, della presenza di molestie olfattive, del contesto/situazione di ritrovamento degli stessi.</p> <p>Sarà quindi importante, per questa così come per le altre matrici ambientali, considerare la natura del rifiuto, ossia il suo stato fisico (solido, liquido, pulvirulento) per valutare il rischio di dispersione/trasmisione di sostanze contaminanti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da 0 a 6    |
| <i>Terreni</i>                       | <p>Il potenziale impatto sulla matrice terreni è crescente in funzione dell'estensione effettiva dell'area di deposito dei rifiuti, ovvero della dimensione della superficie del sito oggetto di procedimento, secondo le seguenti classi di superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dimensione areale inferiore a 1.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>dimensione areale tra 1.000 m<sup>2</sup> e 5.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>dimensione areale maggiore di 5.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Sarà poi considerata la natura del rifiuto, ossia il suo stato fisico (solido, liquido, pulvirulento) per valutare il rischio di dispersione/trasmisione di sostanze contaminanti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da 0 a 10   |
| <i>Acque sotterranee</i>             | <p>Si valuta la vulnerabilità in base alla natura idrogeologica, ossia in base alla presenza di falda protetta ovvero non protetta da eventuali percolazioni di sostanze contaminanti.</p> <p>Inoltre a questa matrice viene assegnato un punteggio più elevato in relazione all'utilizzo della risorsa (idropotabile, irriguo, ecc) e al numero di soggetti potenzialmente bersaglio. Ad esempio verrà valutata come aggravante di rischio, la presenza di pozzi idropotabili a valle idrogeologico del sito oggetto di intervento per una distanza di 1 km.</p> <p>Il peso associato a tale matrice potrà inoltre essere condizionato da informazioni sito specifiche che meglio dettagliano il grado di rischio, ad esempio l'interazione diretta tra il corpo rifiuti e la falda.</p> <p>Sarà poi considerata la natura del rifiuto, ossia il suo stato fisico (solido, liquido, pulvirulento) per valutare il rischio di dispersione/trasmisione di sostanze contaminanti.</p> | Da 0 a 10   |
| <i>Acque superficiali</i>            | <p>Verrà posto l'accento sull'utilizzo delle stesse (es. irriguo, pesca ecc.) indipendentemente dal fatto che si tratti di corsi naturali o artificiali e sulla capacità di fungere da veicolo di eventuale contaminazione verso bersagli sensibili.</p> <p>Sarà poi considerata la natura del rifiuto, ossia il suo stato fisico (solido, liquido, pulvirulento) per valutare il rischio di dispersione/trasmisione di sostanze contaminanti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da 0 a 6    |
| <b>BERSAGLI AMBIENTALI SENSIBILI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0-3</b>  |
| <i>SIC/ZPS</i>                       | <p>Presenza, nell'intorno del sito entro un buffer di 3 km, di Siti inclusi nella Rete Natura 2000, assegnando un punteggio di rischio crescente in funzione della distanza (fasce tra 1.000 m - 3.000 m, 100 m - 1.000 m, 0 - 100 m).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da 0 a 3    |